

Progetto di modifica sostanziale dell'AIA per attività di stoccaggio e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e pretrattamento FORSU

T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I 14 dicembre 2021, n. 1822 - Manca, pres. f.f.; Giancaspro, est. - Fer.Metal.Sud S.p.A. (avv.ti L. e P. Quinto) c. Regione Puglia (avv. Capobianco) ed a.

Ambiente - Progetto di modifica sostanziale dell'AIA per attività di stoccaggio e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e pretrattamento FORSU - Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Diniego.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Fer.Metal.Sud S.p.a., in qualità di “titolare del provvedimento autorizzativo AIA rilasciato dalla Provincia di Brindisi con atto dirigenziale n. 81 del 17.9.2015 per l'esercizio di un impianto nel Comune di Francavilla Fontana, realizzato nel 2002, di stoccaggio, recupero e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e di rifiuti speciali non pericolosi e di demolizione di veicoli fuori uso”, ha agito dinanzi a questo TAR per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 15 del 21.1.2021, con cui la Regione Puglia ha denegato il PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) per l'ampliamento del detto impianto, a seguito del diniego dell'AIA da parte della Provincia di Brindisi (determinazione dirigenziale n. 137/30.12.2020), pure oggetto di impugnazione.

2. In particolare, parte ricorrente ha riferito che:

- con nota del 5.4.2019, Fer.Metal.Sud S.p.a. “ha richiesto il rilascio del PAUR ... ex art. 27 bis del d.lgs. 152/06 in relazione al progetto di “*Modifica sostanziale dell'AIA per attività di stoccaggio e recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e pretrattamento FORSU*” mediante ampliamento del predetto impianto”;

- tutti gli enti preposti al rilascio degli atti di assenso occorrenti ai fini della definizione del procedimento si sono espressi in senso favorevole al rilascio del PAUR, fatta eccezione per Arpa Puglia che “con parere del 1.12.2020 ha limitato le proprie obiezioni ad una sola questione che ... è comunque superata in punto di fatto e comunque esula dalle competenze di Arpa” e per la “Provincia di Brindisi, che ... ha ritenuto la modifica proposta dalla società non assentibile, ed ha conseguentemente rilasciato l'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) negativa con determina n. 137 del 30.12.2020”;

- la Regione Puglia “ha preso atto del diniego di AIA e, con determina n. 15 del 21.1.2021, ha denegato il PAUR”.

3. Ciò premesso, parte ricorrente ha articolato i seguenti ordini di censure:

- le carenze progettuali rilevate dalla Provincia di Brindisi sono da imputare alla lacunosa valutazione degli apporti istruttori della ricorrente, che, su ogni punto oggetto di contestazione, ha fornito i chiarimenti e le integrazioni del caso al fine di dimostrare la regolarità tecnica dell'ampliamento;

- lo stesso dicasi con riferimento al parere reso dall'Arpa, che ha frainteso i contenuti progettuali sottoposti al suo esame, pretendendo la riedizione del provvedimento di VIA del 18.09.2020, senza che vi fossero oggettive innovazioni suscettibili di ulteriore valutazione e comunque esorbitando dalle proprie competenze.

4. Si sono costituite in giudizio la Provincia di Brindisi e la Regione Puglia per resistere al ricorso.

5. Nella pubblica udienza del 10.11.2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Il ricorso è infondato.

6.1. La Provincia di Brindisi ha denegato l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'ampliamento dell'impianto all'esito di un procedimento complesso e articolato (iniziato nell'aprile del 2019 e terminato nel dicembre del 2020) che è stato caratterizzato da una serie di ripetute interlocuzioni con la ricorrente (tutte compendiate nelle premesse del provvedimenti impugnato) volte a consentire alla ditta di integrare il progetto con gli accorgimenti tecnici di dettaglio ritenuti necessari ai fini dell'assenso alla realizzazione dei lavori.

In particolare, con il preavviso di diniego in data 17.11.2020 la Provincia di Brindisi ha conclusivamente ravvisato dieci diverse criticità ritenute ostative al rilascio dell'AIA.

All'esito dell'analitico esame delle osservazioni presentate dalla ricorrente in data 20.11.2020, la Provincia ha ritenuto di confermare sei profili ostativi al rilascio dell'autorizzazione (nn. 1, 2, 4, 7, 8, “11” – recte 9).

Ciascuna delle predette criticità è stata oggetto di contestazione con il ricorso.

6.2. Ora, in riferimento alle criticità sub nn. 2, 7, 8 e 9 le censure della ricorrente persuadono nella parte in cui sono volte a denunciare la carenza di adeguata istruttoria e di congrua motivazione.

Sulla gestione delle acque meteoriche (n. 2)

6.2.1. La Provincia di Brindisi sostiene che manchi un progetto delle opere da realizzare, laddove invece la ricorrente riferisce di aver presentato “una Relazione tecnica (costituita da 32 pagine)”, che non risulta essere stata appositamente

valutata dall'Amministrazione.

Sul trattamento dei terreni contaminati (n. 7)

6.2.2. La Provincia di Brindisi ha rilevato l'omessa indicazione dello specifico trattamento e dei dosaggi dei *chemicals* (reagenti) *“per ciascuna tipologia di rifiuti”*.

Sul punto, la ricorrente lamenta che *“l'efficienza del trattamento dipende dalla precisione con la quale i chemicals vengono dosati rispetto alla combinazione di contaminanti che, come detto, varia caso per caso”,* sicché *“le informazioni che la provincia richiede di fornire sono ipotetiche e totalmente inattendibili”*.

Anche in questo caso, l'argomento della ricorrente, pur assistito da oggettiva pertinenza rispetto alla criticità in contestazione, non è stato opportunamente esaminato nel contraddittorio procedimentale, dal momento che la Provincia di Brindisi non ha adeguatamente chiarito come possa essere soddisfatto - già in sede progettuale - il livello di dettaglio richiesto alla ricorrente a fronte di valutazioni che presuppongono l'analisi del caso concreto.

Sulla gestione dei rifiuti (n. 8)

6.2.3. La Provincia di Brindisi dichiara di conservare *“dubbi”* sulla lavorabilità *“di alcuni codici CER che sono riferibili alla plastica”*.

Sul punto, la ricorrente lamenta che trattasi di osservazione meramente ipotetica e comunque generica nei contenuti, dal momento che manca l'esatta individuazione dei codici cui si intende riferire l'Amministrazione provinciale.

Tali rilievi meritano di essere positivamente apprezzati, atteso che dal tenore argomentativo dell'assunto motivazionale in questione non emergono dati univoci tali da giustificare il diniego dell'AIA.

Sulla prevenzione incendi (n. “11” – recte 9)

6.2.4. La Provincia di Brindisi ha rilevato la mancanza del parere dei Vigili del Fuoco.

Senonché la ricorrente, già in sede di controdeduzioni, aveva comunicato che era stata regolarmente presentata la relativa istanza, ciò che ha poi effettivamente consentito l'acquisizione del parere, sicché non sono ravvisabili comportamenti inadempienti imputabili alla ricorrente.

6.3. Lo stesso dicasi con riferimento al parere dell'ARPA secondo cui la ricorrente avrebbe dovuto riattivare la procedura di Via.

Invero, com'è stato denunciato con il ricorso, Fer.Metal.Sud, dopo aver ottenuto la VIA, ha successivamente apportato soltanto modificazioni in riduzione rispetto alla tipologia dei rifiuti trattati nell'impianto preesistente, sicché, in mancanza di puntuali precisazioni sul punto, non si comprende quale sia la necessità di acquisire una nuova valutazione di impatto ambientale.

6.4. Tuttavia, rispetto ai restanti assunti motivazionali le censure della ricorrente non colgono nel segno.

Sulla “Applicazione uniforme delle BAT” (n. 1)

6.4.1. La Provincia di Brindisi, con il preavviso di diniego, ha richiamato le note istruttorie prot. n. 20007 del 28.07.2020 e n. 27036 del 12.10.2020 e ha quindi rilevato la necessità *“di garantire una uniformità di applicazione”* delle Best Available Technologies di settore *“nelle due aree costituenti l'impianto, quella esistente e quella in ampliamento”*.

A fronte di tale rilievo la ricorrente, con le controdeduzioni, si è impegnata a realizzare le opere a garantire l'uniforme applicazione delle BAT entro il mese giugno 2022.

Da parte sua la Provincia, con il provvedimento impugnato, ha conclusivamente osservato che il *“proponente ha manifestato solo la volontà”* di applicare le BAT in modo uniforme *“entro il 2022 senza aver presentato un concreto progetto e cronoprogramma di realizzazione”*.

Sul punto, parte ricorrente lamenta che, nel caso in cui *“la provincia avesse voluto avere a disposizione un cronoprogramma dettagliato (non prescritto da alcuna norma) dei singoli interventi, da ultimare comunque entro giugno 2022, avrebbe potuto comunque richiederlo alla ditta nel corso dell'istruttoria o, al limite, imporlo come prescrizione cui subordinare la validità dell'autorizzazione”*.

In senso contrario, si osserva che l'applicazione uniforme delle BAT in tutte le parti dell'impianto (e quindi tanto in quella preesistente, quanto in quella oggetto di ampliamento) costituisce uno standard tecnico più volte indicato come ineludibile dalla Provincia di Brindisi nel corso dell'istruttoria procedimentale, sicché parte ricorrente non poteva (in sede procedimentale) e non può (in questa sede) pretendere di soddisfare la relativa richiesta (che non viene contestata nel merito tecnico) assumendo impegni futuri ed incerti (quanto ai relativi contenuti tecnici).

Al contrario, l'assenso della Provincia di Brindisi non può ragionevolmente prescindere dalla presentazione di un progetto che valga a definire nel dettaglio le soluzioni da attuare al fine di garantire l'uniforme applicazione delle BAT.

Né si può sostenere che l'Amministrazione fosse tenuta a riattivare ulteriormente il contraddittorio procedimentale, dal momento che l'oggetto dei rilievi tecnici in questione era stato ampiamente chiarito nel corso dell'istruttoria, senza tuttavia ottenere riscontri puntuali da parte della ditta ricorrente.

Di qui l'infondatezza della censura in esame.

Sulle “Emissioni Pulverulenti” (n. 4)

6.4.2. La Provincia di Brindisi ha rilevato che *“Sebbene ci sia l'intenzione da parte del Proponente di presentare l'apposita documentazione, così come richiesto dal Comune di Francavilla Fontana, per procedere con la realizzazione delle necessarie coperture nell'area esistente, si ritiene debba essere acquisito il relativo titolo abilitativo ovvero, almeno*

il parere favorevole prima dell'adozione di ogni eventuale provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale".

Al riguardo, parte ricorrente lamenta che con "nota prot. 42061/2020 del 09/11/2020 il Comune di Francavilla Fontana ha espresso ... "parere favorevole" chiedendo, prima della realizzazione (e non della autorizzazione) di tale opera, la trasmissione di elaborati scritti grafici".

Senonché, la predetta nota dirigenziale è chiara nell'esprimere la posizione favorevole del comune al rilascio dell'AIA quale autorità partecipante alla conferenza di servizi "*rilevata l'impossibilità di partecipare ai lavori*", senza che però sia ravvisabile nel relativo tenore argomentativo alcuna valutazione di tipo edilizio, essendo stata – al contrario – acclarata la necessità degli elaborati progettuali all'uopo occorrenti al rilascio del relativo titolo, che "*sarà soggetto a iter istruttorio secondo le modalità previste da questa Amministrazione*".

E' dunque ben evidente che, allo stato, non vi è un progetto di dettaglio della copertura dell'impianto che abbia ottenuto l'assenso edilizio del comune, neanche in via preliminare o in termini di valutazione istruttoria endo – procedimentale, ciò che, anche sotto il profilo in esame, giustifica il provvedimento di diniego dell'AIA.

6.5. In conclusione, gli assunti motivazionali sub nn. 1 e 4 resistono alle censure articolate con il ricorso, la qual cosa - trattandosi di argomenti autonomamente idonei a supportare la decisione di diniego dell'AIA, e quindi il diniego del PAUR da parte della Regione Puglia - comporta il rigetto del ricorso.

7. La particolarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

(Omissis)